



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 211 del 01 Dicembre 2011

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Amiata Grossetano". Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Amiata Grossetano, comprendente i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal capo III della legge medesima;

Visto l’articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l’unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 16 della legge medesima;

Visto l’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d’intesa tra loro, approvano l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che con nota del 22/08/2011 (ns. prot. 213110/A.80.30 del 25/08/2011) i sindaci dei comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Amiata Grossetano, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 19 settembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Amiata Grossetano in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Amiata Grossetano ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta dalla data di nomina del commissario la cessazione degli organi della comunità montana Amiata Grossetano, l’esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, degli organi cessati;

Considerato che con il decreto suddetto è stato assegnato ai comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano il termine di novanta giorni dalla data del decreto medesimo entro il quale provvedere all’effettiva costituzione dell’unione dei comuni e adempiere a quanto previsto dal medesimo articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, ed è stato stabilito che il presidente dell’unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l’avvenuta operatività dell’unione di comuni e ad indicare gli adempimenti effettuati;

Visto l’articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, il quale prevede quale adempimento ulteriore rispetto alla costituzione dell’unione di comuni l’insediamento dei relativi organi;

Vista la nota del 05/11/2011 (ns. prot. 278119/A.80.50 del 08/11/2011) con la quale il presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha comunicato l’insediamento del consiglio, l’elezione del presidente e la nomina della giunta dell’unione di comuni;

Viste, altresì, la note integrative del 08/11/2011 (ns. prot. 280305/A.80.50 del 09/11/2011) e del 14/11/2011 (ns. prot. 286671/A.80.50 del 16/11/2011) con le quali il segretario dell’unione di comuni ha trasmesso la copia dell’atto costitutivo dell’unione di comuni sottoscritto dai sindaci dei comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano in data 20 settembre 2011 e la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’unione di comuni di insediamento e di elezione del suo coordinatore;

Considerato che i comuni hanno provveduto all’effettiva costituzione e all’insediamento degli organi dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 149 del

19 settembre 2011 e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Amiata Grossetano, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62, e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

DECRETA

1. La comunità montana Amiata Grossetano è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.
2. E' preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:
 - a) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Amiata Grossetano estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
 - b) all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Amiata Grossetano;
 - c) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Amiata Grossetano o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
 - d) all'unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;
 - e) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Amiata Grossetano, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Amiata Grossetano;
 - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Amiata Grossetano sono posti a carico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
 - c) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana attua gli interventi programmati dalla comunità montana Amiata Grossetano e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario della comunità montana Amiata Grossetano, sig. Franco Ulivieri;
 - al Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
 - ai Sindaci dei comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
 - al Presidente della provincia di Grosseto;
 - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del D.L. 07/10/2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta